

N. R.G. 2367/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Rossella Milone	Presidente
dr. Silvia Brat	Consigliere rel.
dr. Silvia Giani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2367/2018** promossa in grado d'appello

da

con il patrocinio dell'avv. .

elettivamente domiciliata in Milano,

presso lo studio del

difensore

appellante

contro

con il patrocinio
Milano, presso il

dell'avv.

elettivamente domiciliata in

difensore

appellata

contro

pagina 1 di 14



in nome e per conto di

, con il patrocinio dell'avv.

elettivamente domiciliata in via

MILANO presso il difensore

Appellata

oggetto: Mutuo

Conclusioni per

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza,

- 1) Nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4223/2018 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, Giudice dott.ssa Ambra Carla Tombesi, nell'ambito del giudizio R.G. n. 5754/2017, depositata in cancelleria in data 12.4.2018;
- 2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 15.5.2003 rep. n. 27305, racc. n. 9368 e del successivo atto aggiuntivo del 29.6.2011 rep. 2150, racc. 1335; ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi per usurarietà degli stessi e, conseguentemente, dichiarare la gratuità del contratto;
- 3) per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa, in quanto emesso in carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
- 4) sempre per l'effetto, condannare la
e la , ciascuna per quanto di ragione, a corrispondere a
la somma complessiva di € 1.734.481,10 pari alla differenza tra quanto dalla stessa già corrisposto e la sorte capitale erogata, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- 5) con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio;
- 6) In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede disporsi Consulenza Tecnica di Ufficio affinché il consulente, letti gli atti e i documenti di causa, calcoli il tasso di rendimento effettivo annuo applicato al contratto sottoscritto tra le parti, comprensivo delle commissioni (commissione a forfait, ecc.), delle remunerazioni a qualsiasi titolo (interessi corrispettivi, interessi moratori, penale per risoluzione da inadempimento, ecc.) della spese (estinzione anticipata del mutuo, spese assicurative, ecc.), escluse quelle per imposte e tasse,



collegate all'erogazione del credito; accerti inoltre e verifichi il superamento da parte del tasso di rendimento effettivo annuo, così calcolato, del c.d. "tasso soglia" alla data di stipula del contratto.

Conclusioni per

Voglia l'Illustrissima Corte così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e / o all'art. 348 bis c.p.c.;

NEL MERITO:

- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4223/2018 emessa dal Tribunale di Milano il 12.04.2018 e depositata in pari data;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- respingere le istanze ex adverso formulate;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni per _____ in nome e per conto di

Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza

anche istruttoria respinta, per i motivi e le causali esposti in atti o per quelli ritenuti di giustizia:

- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e/o la sua nullità ex art. 342 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento di legge anche in ordine alle spese di lite;

- nel merito respingere l'appello della _____ proposto con l'atto di citazione di appello del 17.5.2018 e confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 4223/2018 del 12.4.2018, resa nella causa n. 5754/2017 r.g.;

- in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero teoricamente fondate le domande avverse, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio che di seguito per completezza si ripetono:



“- nel merito in via principale: dichiarare inammissibili e comunque integralmente respingere le domande

perché infondate in fatto e diritto;

in subordine, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda di condanna della

Spa al pagamento di somme in favore della _____ compensare il debito
che dovesse

risultare a carico della _____ Spa con il credito di essa Banca nei
confronti della

Srl nella misura indicata nel presente atto, pari ad € 922.318,10 al 14.6.2017 oltre
interessi e

competenze dal dovuto al saldo effettivo o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia, con riserva

di precisazione ed aggiornamento in corso di causa;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%,
i.v.a. e c.p.a.”;

- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Cpa e
Iva come per legge.

Ci si oppone alle istanze istruttorie _____ e se ne chiede il rigetto.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4223/18 emessa in data 12.4.18, ha respinto l'opposizione proposta da _____ s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 27916/16 emesso in data 17.11.16 in favore di _____ In forza dello stesso, l'odierna appellante era stata condannata al pagamento, in favore dell'istituto di credito, della somma di € 1.942.719,86 - oltre interessi e spese processuali, traendo, il predetto credito, origine dal contratto di finanziamento a medio termine per l'importo di €15.000.000,00 da restituirsi in n. 47 rate trimestrali posticipate a partire dal 31.10.2003 e sino al 30.04.2015, finanziamento stipulato il 15.5.03 da _____ S.r.l. (incorporata poi _____ con _____ S.p.A. (poi _____ e _____ (poi _____ A.); finanziamento a sua volta rinegoziato in data 12.7.11.



In giudizio era stata autorizzata anche la chiamata di

ritenuta litisconsorte necessario alla luce delle domande di dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento sottoscritto tramite

Il giudice di prime cure ha disatteso le contestazioni proposte da parte attorea e relative all'asserita applicazione di interessi usurari fin dal momento della stipula del contratto ed alla mancata specificazione dell'indicatore sintetico di costo.

2. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello , chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo, con declaratoria di nullità del contratto di finanziamento o, in subordine, della clausola relativa agli interessi e conseguente gratuità del negozio.
3. In giudizio si costituiva a seguito di fusione in data 3.10.17 con Interbanca s.p.a., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la reiezione dello stesso.
4. In nome e per conto di si costituiva s.p.a. in forza di procura speciale del 19.7.18, allineandosi sulle stesse posizioni difensive dell'altra parte appellata.
5. All'udienza di prima comparizione del 24.10.18 le parti discutevano in ordine alla richiesta di sospensiva e la Corte, con ordinanza riservata, la respingeva, fissando udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.18 le parti richiamavano le conclusioni già trasmesse in via telematica e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di 55 e di 20 giorni rispettivamente per le comparse conclusionali e per le memorie di replica. Considerata l'istanza di discussione orale formulata dall'appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni e reiterata entro la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, la causa era discussa oralmente all'udienza collegiale del 10.4.19 e trattenuta infine in decisione.

Motivi della decisione

6. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
 - a. erronea esclusione della necessità di specificazione dell'ISC nel contratto di finanziamento;
 - b. erronea esclusione di interessi usurari nel contratto di finanziamento.



7. Con riguardo al motivo sub a), il giudice di prime cure ha evidenziato che *“la delibera CICR del 4.3.2003 non costituisce espressione della facoltà di regolamentazione secondaria attribuita dalla disposizione di legge richiamata dalla Banca d'Italia, tenuto conto di come venga adottata da diverso organo amministrativo (il CICR appunto). Tale disciplina regolamentare, d'altro canto, non era ancora in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo titolo della domanda monitoria, per effetto de combinato disposto tra l'art. 14.2 e dell'art. 9 della richiamata delibera CICR 4.3.2003 , nel quale l'obbligo di inserire nei contratti l'indicatore sintetico di costo è indicato come cogente solo a partire dall'1.10.2003, data successiva alla stipulazione del contratto titolo della presente causa”*. Ha, inoltre, ritenuto che la successiva stipula di negozio che rimodulava le scadenze e gli interessi delle rate del finanziamento non costituissero novazione e che per tale motivo non fosse applicabile la disciplina dell'ISC.
8. La difesa dell'appellante ha ritenuto che il patto del 12.7.11, rimodulando le scadenze del piano di ammortamento, costituissero a tutti gli effetti novazione e, pertanto, necessitasse della specificazione dell'ISC, indicatore sintetico di costo, funzionale a far ottenere al cliente una completa informativa delle condizioni contrattuali; e *“ciò tanto più quando – come nel caso di specie – le parti stabiliscano un nuovo e differente regolamento negoziale, che incide profondamento sulle condizioni economiche (nella specie, modificando persino lo spread applicato alla remunerazione bancaria del finanziamento)”*. La difesa dell'appellante riportava, quindi, decisioni di merito che avevano sanzionato con la nullità del contratto il mancato rispetto del contenuto tipico determinato dalla Banca d'Italia, con provvedimento del 29.7.09, come successivamente integrato con provvedimento del 9.2.11, evidenziando anche come la normativa relativa all'ISC non fosse circoscritta solo alla disciplina consumeristica.
9. Le difese delle parti appellate evidenziavano, in primo luogo, come nel caso in esame non si vertesse in tema di novazione, alla luce della specifica pattuizione contraria prevista nel patto del 12.7.11 e dell'assenza dei requisiti tipici richiesti dall'art. 1230 c.c.. In secondo luogo, osservavano come nessuna norma e, tanto meno l'art. 117 TUB, prevedesse la sanzione della nullità totale o parziale del contratto di mutuo nel caso di erronea o assente indicazione dell'ISC; ciò in quanto la previsione dell'ISC trovava fonte solo regolamentare nell'art. 9 della delibera CICR (intitolato



“informazione contrattuale”), a sua volta appartenente alla sezione II dedicata alla “pubblicità”. Ebbene, il contratto *de quo* aveva forma pubblica preordinata, come tale, a richiamare l’attenzione delle parti nella misura massima ipotizzabile. In terzo luogo, ponevano in risalto come l’indicatore sintetico di costo non costituisse un tasso di interesse o una specifica condizione economica, ma svolgesse solo una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento; con la conseguenza che un’eventuale violazione di tale disciplina si sarebbe riverberata in termini di inadempimento con eventuali profili risarcitori.

10. **Opinione della Corte quanto al motivo sub a).** La diversa regolamentazione dei pagamenti a carico dell’odierna parte appellante è contenuta nell’ *“atto aggiuntivo al contratto di finanziamento stipulato in data 15 maggio 2003”*. In tale pattuizione le parti davano atto della stipula del contratto di finanziamento del 15.5.03 per l’importo di € 15.000.000,00 tra s.p.a. e
- e del regolare pagamento, da parte della cliente,
- delle prime ventiquattro rate; davano altresì atto della richiesta, da parte della cliente alle banche, di poter usufruire di un diversa dilazione dei pagamenti con rimodulazione del piano di ammortamento, ferma restando la scadenza finale al 30.4.15; precisavano che le differenti scadenze dei pagamenti comportavano il ricalcolo *“del piano di ammortamento di cui all’art. 5 del suddetto contratto con espressa esclusione di ogni novazione oggettiva”* (punto e - delle premesse). Le parti concordavano la modifica dello spread del contratto che sarebbe passato da Euribor 3 m mesi maggiorato di uno spread dell’1,20% a Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del 2%; modificavano il piano di ammortamento quanto alle scadenze delle rate, prevedendo, altresì, una giacenza minima continuativa sul conto di € 820.000,00. A pag. 7 del predetto atto le parti precisavano: *“il presente atto non costituisce novazione del rapporto istituito con l’originario contratto di finanziamento, rimangono pertanto ferme e valide tutte le clausole e le condizioni portate dallo stesso e non modificate dal presente atto”*. Orbene, la mera interpretazione letterale deve ritenersi sufficiente qualora non emergano importanti indici contraddittori rispetto al contenuto negoziale ricavabile sulla base della stessa. In proposito, i giudici di legittimità hanno chiarito che *“in tema di interpretazione dei*



contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto assolutamente chiaro il tenore letterale della clausola di un contratto di locazione ad uso abitativo, con cui le parti avevano voluto pattiziamente estendere ad ogni successiva scadenza la necessità per il locatore di dare disdetta motivata al conduttore ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359)" (v. Cass. civ. n. 5595714); ed, ancora, "il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti" (v. Cass. civ. n. 16181/17). Ora, proprio in applicazione di detti criteri, non emerge alcun indice rivelatore di una diversa volontà delle parti. Quanto alla novazione, infatti, la S.C., con consolidati orientamenti ha precisato che "l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus novandi", cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la natura novativa di una convenzione intercorsa fra due società, in forza della quale una di esse rinunciava al suo credito fondato su mutuo pluriennale per oltre 65 mld. di lire, a fronte dell'immediato pagamento in suo favore della somma di circa 16,7 mld. di lire)" (v. Cass. civ. n. 15980/10; nello stesso senso Cass. civ. n. 5665/10). I casi esaminati dai giudici di legittimità si attagliano alla fattispecie in esame, ove sono presenti mere modificazioni quantitative dell'obbligazione di pagamento, confortate da una precisa indicazione volontaristica delle parti. A fronte di tali emergenze, quindi, la



qualificazione del patto *de quo* in termini di novazione risulterebbe del tutto arbitraria e non ancorata a qualsivoglia parametro ermeneutico. La conclusione cui è giunta la Corte esclude, quindi, l'applicabilità al patto negoziale delle disposizioni relative all'ISC, tenuto conto che l'art. 14 della delibera CICR del 4.3.03 ha fissato quale data di entrata in vigore della delibera e delle attuazioni date dalla Banca d'Italia il primo ottobre 2003.

11. Quanto al profilo di gravame sub b), il giudice di primo grado ha posto in risalto come parte opponente, tramite la consulenza versata in atti, avesse applicato, per la determinazione del TEG, criteri diversi da quelli indicati dalla Banca d'Italia; in particolare, *“computando tra gli oneri spese diverse rispetto a quelle indicate nelle istruzioni e tenendo conto tra i costi anche degli interessi di mora”*. Il Tribunale ha, invece, assegnato valenza fondamentale a dette istruzioni: ciò in quanto l'art. 644, III comma, c.p. prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2 L. n. 108/96 precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U. aumentato della metà (misura successivamente modificata con il D.L. n. 70/11 conv. nella L. n. 106/11). Il I comma dell'art. 2 attribuisce al Ministero del Tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazioni, sulla base delle classificazioni effettuate dalla Banca d'Italia e detti decreti hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi; inoltre, i decreti trimestrali hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, si attengano alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Pertanto, ad avviso del giudice di primo grado, era del tutto coerente con l'ordinamento bancario il fatto che Banca d'Italia avesse emanato istruzioni a motivo dell'esigenza di raccogliere dati tra loro omogenei.
12. La difesa dell'appellante ha posto in rilievo come i giudici di legittimità con la decisione n. 27442/18 abbiano ormai ritenuto che anche gli interessi moratori soggiacciano alla necessaria verifica del rispetto della soglia usura. In particolare, la ha esposto che nella perizia prodotta sin dal primo grado veniva preso in considerazione lo scenario più radicale e, di fatto, estremo in termini di costi a carico del finanziato, ossia l'inadempimento totale del mutuatario, sin dalla prima rata di pagamento. Ora un tale scenario – incompatibile con la permanenza del vincolo



contrattuale a motivo della previsione pattizia della risoluzione - evidenziava tutti i possibili effetti sul TEG ad ogni scadenza, con chiaro superamento del tasso soglia usura. In particolare, la difesa, in sede di memoria di replica illustrava tutti gli altri possibili scenari, caratterizzati da differenti condotte sia del mutuatario, sia del mutuante e, quindi, con inadempimento quanto alla prima rata ed immediata attivazione della banca per la risoluzione contrattuale, con mancato pagamento delle prime due rate ed attivazione del finanziatore in un momento successivo ecc.. Ebbene, secondo l'appellante, tutti tali scenari dimostravano il superamento del tasso soglia usura. Pertanto, instava per l'ammissione di C.T.U. contabile, al fine di una verifica ufficiale della propria tesi, in vista della declaratoria di nullità totale o parziale del contratto di finanziamento, con conseguente gratuità dello stesso.

13. Gli appellati ponevano l'accento sulla correttezza della verifica del rispetto dell'usura, sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia. In primo luogo, escludevano la rilevanza nel calcolo del TAEG degli interessi moratori, alla luce delle indicazioni ricavabili dalle direttive CE 2008/48 e 2014/17 in tema di contratti di credito ai consumatori. In secondo luogo, sottolineavano l'assenza di un parametro normativo di riferimento. In terzo ed ultimo luogo, senza abbandonare la tesi della radicale diversità di funzioni e natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in via subordinata, osservavano che, al fine della verifica del tasso - soglia, potevano essere utilizzati i criteri dettati appositamente dalla Banca d'Italia nei "*chiarimenti in materia di applicazione della legge anti - usura del 2013*", criteri che individuano come termine di paragone l'aumento del tasso - soglia del 2,1%. In ultima analisi, ponevano in rilievo come il perito della parte avversaria in realtà avesse nella sostanza svolto una somma in termini quantitativi delle voci, in particolare degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, includendovi anche la penale sul capitale residuo.
14. **Opinione della Corte quanto al motivo sub b).** In primo luogo, la Corte rileva che le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Ciò in quanto, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal



d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie; dall'altro lato, i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia. Le "Istruzioni" sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.. Del resto, anche da ultimo la S.C., con la decisione n. 16303/18, ha ribadito, con riguardo alla verifica della soglia usura con l'inclusione della c.m.s., la necessità di far riferimento ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996. Posta tale premessa, in secondo luogo, il Collegio, anche riconoscendo la necessità della verifica del rispetto della soglia usura con riguardo agli interessi moratori, alla luce dell'ultimo arresto di cui a Cass. civ. n. 27442/18, osserva che (come assunto dalla stessa attrice in primo grado) a maggio 2003 la soglia usura era pari a 7,185%: ebbene, il tasso corrispettivo a quella data era pari a 3,49 (1,20 pp + tasso Euribor a tre mesi) e quello moratorio era pari a 5,20% (ossia tasso Euribor a sei mesi + 3 pp). Da tanto risulta che entrambi i tassi erano ben al di sotto della soglia usura e ciò anche senza l'impiego del criterio individuato dalla Banca d'Italia con i chiarimenti del 2013 e, dunque, con l'aumento del 2,1%. Ciò posto, tuttavia, la difesa dell'opponente in primo grado affermava che *"a fronte di un tasso soglia per il trimestre maggio 2003 pari a 7,185% su base annua, il contratto prevede un rendimento effettivo annuo (nell'ipotesi di inadempimento e, quindi, in base alle previsioni contrattuali, in ipotesi di risoluzione da parte dell'istituto di credito con applicazione degli interessi di mora e della penale da risoluzione) al momento della prima rata del piano pari al 13,473%, al momento della seconda rata pari al 9,886%, al momento della terza rata pari all'8,281% e al momento della quarta rata pari al 7,322% (così come dimostrato nella consulenza tecnica di parte)"*; osservazioni, queste, illustrate nuovamente in sede di memoria di replica in secondo grado, con l'evidenziazione dei possibili scenari. Ed, invero, proprio il consulente di parte aveva preso in considerazione tutte le possibili variabili comportamentali di entrambe le parti nel corso dello svolgimento del rapporto, per verificare il rispetto del tasso – soglia. Ora, questa metodologia si scontra, in primo luogo, con la realtà storica dei



fatti, rappresentata dall'avvenuto pagamento di ventiquattro rate dell'originario finanziamento da parte del mutuatario e dal mancato pagamento delle rate dal 31.1.15 al 19.9.16 come riscadenzate nel patto aggiuntivo del 12.7.11 (v. estratto ex art. 50 TUB, sub doc. n. 3 del ricorso monitorio). Ora, proprio dall'estratto conto *de quo*, è agevole verificare che il tasso di mora, nel lasso temporale sopra indicato, variava da 3,171 a 3.050, a 2,959, a 2,822 e, dunque, era sempre sotto la soglia usura. Da tanto consegue che la metodologia seguita dal perito di parte dott. Serrano è incentrata sulla semplice somma aritmetica, alla luce di mere ipotesi, non verificatesi nel caso di specie e non coerenti con la tecnica bancaria; in ogni caso, si deve riscontrare che la perizia non contiene alcuna esplicitazione di calcolo riferita anche ad una sola rata. In ogni caso, il tasso corrispettivo va riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento; laddove il tasso di mora va riferito alla rata scaduta e dunque al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza dello stesso. Di tal che l'applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo 'sostitutivo' del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati. In tal senso, v. anche ABF Roma n. 108/17 secondo cui *"la sommatoria è operazione tecnicamente e giuridicamente errata, posto che le due categorie di interessi assolvono a funzioni decisamente diverse: gli interessi corrispettivi s caratterizzano per una funzione sinallagmatica, in quanto sono volti a remunerare l'intermediario per la perdita della disponibilità del denaro trasferito al mutuante, in uno scenario di svolgimento fisiologico del rapporto contrattuale. Gli interessi moratori, invece, hanno funzione risarcitoria, in quanto sanzionano l'inadempimento – da parte dello stesso mutuatario – ai propri obblighi restitutori. La diversa funzione assolta dalle due categorie di interessi esclude, già sul piano logico, la possibilità di sommare i rispettivi tassi, al fine di sostenere la natura usuraria dell'interesse contrattualmente previsto. Come è stato rilevato, l'impostazione è erronea, se solo si considera che i due tassi non trovano applicazione contestuale, ma alternativa: se il contratto viene eseguito regolarmente si applicano solo gli interessi corrispettivi, mentre gli interessi moratori vengono in rilievo nel caso, patologico, di inadempimento all'obbligo restitutorio da parte del mutuante"*. Oltre alle sopra esposte considerazioni, vi è da rilevare che in sede di memoria di replica la difesa dell'appellante ha inserito negli



ipotetici scenari anche il costo di una penale pari al 5% sul capitale residuo, penale che non è prevista in alcuna disposizione dell'originario contratto di finanziamento, come risulta anche dall'elenco, contenuto nell'art. 15, delle clausole bisognose della specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.; né, infine, *a fortiori*, alcuna penale è prevista nell'allegato capitolato, contenente, come di prassi, l'esplicitazione di definizioni giuridiche. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto del motivo di gravame.

15. Per le sopra esposte considerazioni, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata. L'esito dell'appello giustifica la condanna di _____ s.r.l. alla rifusione, in favore di _____ delle spese processuali del grado, con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
16. Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2367/17 R.G., così provvede:

- I. **respinge** l'appello proposto da _____ s.r.l. e, per l'effetto, **conferma** la sentenza n. 4223/18 emessa dal Tribunale di Milano in data 12.4.18;
- II. **condanna** _____ s.r.l. a rimborsare, in favore di _____ s.p.a, le spese processuali del secondo grado, spese che liquida in € 11.459,00 - oltre accessori come per legge;
- III. **condanna** _____ a rimborsare, in favore di _____, in nome e per conto di _____ le spese processuali del secondo grado, spese che liquida in € 11.459,00 - oltre accessori come per legge;
- IV. **dà atto** che, per effetto della presenta decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.

Così deciso in Milano, in data 10.4.19.

Il Cons. rel.

Dott. Silvia Brat

Il Presidente

Dott. Rossella Milone

pagina 13 di 14



Sentenza n. 1785/2019 pubbl. il 23/04/2019
RG n. 2367/2018
Repert. n. 1951/2019 del 23/04/2019

